PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO NAPOLI VIA MELISURGO 4

CASERTA VIA DON BOSCO 27 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA CAMPANIA - NAPOLI

RICORSO

Nell'interesse del sig. Savino Antonio, nato a Caserta il 12.01.1971 e residente a San Felice a Cancello alla Via Cantariello n.5, C.F.(SVNNTN71A12B963X), rappresentato e difeso - giusto mandato in calce al presente atto - dall'avvocato Renato Labriola (C.F.: LBRRNT64B01B963T) con il quale elettivamente domicilia al seguente indirizzo telematico: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it Il sottoscritto professionista dichiara, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 136 del Codice del Processo Amministrativo, di voler ricevere le comunicazioni relative al presente giudizio al seguente fax: 0823.213007 o al seguente account pec: <u>avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it</u>.

CONTRO

-AZIENDA OSPEDALIERA DI CASERTA "SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO" via Palasciano -81100 Caserta in persona del Direttore Generale Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante;

- UOC GESTIONE RISORSE UMANE in persona del Direttore p.t. Dott.ssa Luigia Infante;

PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA

PREVIA SOSPENSIVA ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

- del provvedimento di avviso di selezione interna, per titoli e colloquio, per il conferimento degli incarichi di organizzazione per la funzione di coordinamento riservato al personale dell'area del Comparto - ruolo sanitario Categoria D (CCNL 2016-2018) con profilo di collaboratore professionale sanitario infermiere – PROT. N.0007559/U DEL 19/03/2019

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4

ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

A FIRMA DEL DIRETTORE UOC GESTIONE RISORSE UMANE

DOTT.SSA LUIGIA INFANTE.

- del verbale n.1 del 12.03.2019 della Commissione Esaminatrice mai

pervenuto al ricorrente.

FATTO

a) Con deliberazione n. 234 del 17/04/2018, L'Azienda Ospedaliera

di Caserta "Sant'Anna e San Sebastiano" ha preso atto del DCA n. 8

del 01.02.2018, pubblicato sul BURC n. 12 del 12.02.2018, avente

ad oggetto "Piano Regionale di Programmazione della Rete

Ospedaliera ai sensi del D.M. 70/2015- Aggiornamento" e, per

l'effetto, si è provveduto all'adeguamento dell'Atto Aziendale, già

approvato con DCA 46/2017 e pubblicato sul BURC n.79/2017.

b)Con deliberazione n. 395 del 14/06/2018 è stato adottato il

Regolamento per il conferimento, la valutazione e la revoca degli

incarichi di coordinamento.

c)Con deliberazione n. 918 del 30.10.2018, viene pubblicato avviso

di selezione interna per titoli e colloqui, per il conferimento degli

incarichi di organizzazione per la funzione di coordinamento

riservato al personale dell'are del comparto- ruolo sanitario categoria

D.

d)Il ricorrente in data 13.11.2018 presenta domanda di ammissione

per partecipare all'avviso di selezione interna, per titoli e colloquio

indirizzata al Direttore Generale A.O.R.N. "Sant'Anna e San

Sebastiano"

e)Con deliberazione n.137 del 13.02.2019, viene pubblicato avviso

di ammissione candidati e nomina commissione esaminatrice.

f)Con raccomandata a mano PROT. N.0007559/U DEL 19/03/2019 a

firma del Direttore UOC Gestione Risorse Umane Dott.Ssa Luigia Infante,

viene data comunicazione al ricorrente della "non ammissione" alla prova

colloquio relativa all'avviso pubblico per conferimento degli incarichi di

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

organizzazione per la funzione di coordinamento riservato al Comparto – ruolo sanitario Categoria D con profilo di collaboratore professionale

sanitario infermiere.

i provvedimenti impugnati sono illegittimi e devono essere

impugnati per i seguenti

MOTIVI

1) SULLA GIURISDIZIONE DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO

Sussiste la giurisdizione di Codesto Ecc.mo Tribunale in quanto il detto concorso interno è "a progressione verticale" poiché l'odierno ricorrente è attualmente con il profilo funzionale "infermiere categoria D2" e con il presente concorso aspira ad una progressione di carriera "verticale" essendo il posto messo a concorso "coordinatore infermieristico categoria

2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3
DELLA L.241/90. CARENTE, CONTRADDITTORIA, ILLOGICA
MOTIVAZIONE.

DS" che è la verticalmente immediatamente superiore.

- 1A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.21
 OCTIES DELLA L.241/90, ECCESSO DI POTERE PER PALESE
 CONTRADDITTORIETA' DI COMPORTAMENTO.
- 1B) VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE DELL'ART. 12 DEL D.P.R. N. 487/94. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3 E 6 L. 241/1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PAR CONDICIO, TRASPARENZA E IMPARZIALITA' EX ART. 97 COST.;

ECCESSO DI POTERE PER PALESE CONTRASTO TRA
PROVVEDIMENTI PROVENIENTI DALLA MEDESIMA

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO NAPOLI VIA MELISURGO 4

CASERTA VIA DON BOSCO 27 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

AMMINISTRAZIONE. PERPLESSITA' **DELL'AGERE**

AMMINISTRATIVO

Innanzitutto occorre stigmatizzare la palese contraddittorietà di

comportamento e perplessità dell'agere amministrativo posto in essere

dall'Amministrazione resistente che nell'allegato A della deliberazione n.

137 del 13.2.2019 include il ricorrente nell'elenco degli ammessi al

colloquio del concorso in questione, e poi con provvedimento totalmente

immotivato a distanza di poco tempo lo esclude con il provvedimento

impugnato in questa sede

Inoltre è utile porre in evidenza la palese violazione dell'art.3 della legge

241/90 che disciplina la "motivazione del provvedimento", quale requisito

fondamentale di tutti i provvedimenti amministrativi necessario al fine di

ricostruire l'iter logico- giuridico seguito per l'emanazione di un

determinato provvedimento.

Nel caso "de quo agitur" la motivazione è carente e non ripercorre i

passaggi seguiti dalla Commissione nella valutazione dei criteri e dei

requisiti del ricorrente.

Nel dichiarare la mancata ammissione del ricorrente alla prova colloquio,

il Direttore UOC Gestione Risorse Umane nel prendere atto del verbale

n.1 del 12.03.2019 della Commissione Esaminatrice ha dichiarato quanto

segue: "non è stato ammesso alla prova colloquio relativo all' avviso

pubblico in oggetto poiché non ha conseguito la misura minima di punti 20

nella valutazione dei titoli come previsto dal regolamento per il

conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi di

Coordinamento..".

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO
CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4

ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007 PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Dalla scarna motivazione suesposta si evince che non sono stati rispettati i

crismi previsti dal Codice del processo amministrativo e neppure dalla

delibera n.318 del 30.10.2018 la quale prevede alla pagina 6 che

"l'esclusione dalla procedura di selezione è deliberata con provvedimento

motivato dal Direttore Generale dell'Azienda."

Nel caso di specie, è necessario ribadire che l'obbligo di motivazione non è

stato rispettato, in quanto il ricorrente non è stato messo in condizione di

comprendere l'iter logico – giuridico seguito dalla Commissione

esaminatrice che ha solo dichiarato che il ricorrente non ha raggiunto il

livello minimo di punteggio per essere ammesso al colloquio, senza

illustrare i criteri utilizzati per la valutazione.

Inoltre, è di palmare evidenza che oltre alla scarna motivazione con cui è

stato dato atto della comunicazione di non ammissione alla prova colloquio

al ricorrente, vi è stata anche una violazione dell'art.21 octies della legge

241/90; in particolare nel dare atto della mancata ammissione alla prova

colloquio, non sono stati chiariti in maniera specifica e trasparente i criteri

utilizzati e la valutazione dei titoli e dei requisiti del ricorrente.

Difatti vi è stato eccesso di potere da parte della Commissione

Esaminatrice in quanto è stato utilizzato il potere amministrativo per

finalità diverse da quelle stabilite dalla legge in quanto l'attività

amministrativa non è libera ma vincolata nel fine perché è solo la legge che

attribuisce alla p.a. il potere e fissa l'interesse pubblico da realizzare

(cd. interesse primario). Tale interesse va armonizzato con gli interessi

(pubblici o privati) che di volta in volta si scontrano o si coordinano con

l'interesse pubblico primario (cd. interessi secondari).

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007 PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Peraltro,in punto di diritto, vi è una palese violazione dell'art. 12 del

D.P.R.n.487/94.

Nello specifico, il suddetto articolo, con cui è stato approvato il

"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche

amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi

unici e delle altre forme di assunzione nel pubblico impiego", prevede che:

"Le Commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e

le modalità di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei

relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi relativi alle singole prove

[...]".

La giurisprudenza costante ha chiarito che "I criteri di valutazione e le

modalità delle prove concorsuali devono essere stabiliti dalla Commissione

esaminatrice nella sua prima riunione, risultando illegittimo il

procedimento di concorso per il quale non siano stati predeterminati i

criteri di valutazione delle prove in violazione dell'art. 12 del D.P.R. n. 487

del 1994 " (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, 3.2.2010, n. 558; T.A.R.

Piemonte, Torino, Sez. II, 10.3.2007, n. 1180; T.A.R. Umbria, 9.8.2006, n.

409; Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.7.2003, n. 1305; Sez. V, 7.2.2003, n.

648; Sez. V, 30.4.2003, n. 2245).

Tali principi sono stati chiariti e ribaditi anche dalla Suprema Corte di

Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 14896 del 21.6.2010, alla

stregua della quale: "La commissione esaminatrice è tenuta per legge a far

precedere la correzione, e le singole valutazioni, da una sintesi delle

proprie ipotesi valutativa (i criteri di cui all'art. 12 del D.P.R.,. n. 487 del

1994) ". Ciò in quanto il Legislatore ha imposto alla commissione

esaminatrice la preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO ASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4

CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA 1 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007 PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

remote valutazioni siano tutte segnate dai caratteri dell'omogeneità e

regole di giudizio, al fine di assicurare che le singole, numerose, anche

permanenza.

Solo attraverso la fissazione di tale preventiva cornice è possibile

assicurare l'auspicabile risultato di una procedura concorsuale trasparente

ed equa.

Dunque, appare evidente che la finalità della previa fissazione dei criteri di

valutazione da parte della Commissione esaminatrice è quella di operare, in

funzione di un'autolimitazione della propria discrezionalità tecnica, un

primo livello generale ed astratto di valutazione, attraverso la

predisposizione di una griglia o cornice entro le quali andranno, poi, ad

inserirsi le valutazioni concrete nei confronti dei singoli candidati,

garantendo in tal modo imparzialità, trasparenza e buona amministrazione.

Nella fattispecie in esame, la Commissione esaminatrice non ha

predeterminato i criteri di valutazione delle prove; inoltre nel

provvedimento impugnato non appare chiaro quale sia stato l'iter logico

seguito dalla commissione esaminatrice nel verbale n.1 del 12.03.2019.

La lex specialis, pertanto, non fissa quella "cornice" ritenuta, dalla

Suprema Corte di Cassazione, come condizione necessaria per assicurare

una procedura concorsuale trasparente ed equa (cfr. Cassazione, SS.UU. n.

14896 del 21.6.2010), limitandosi a determinare le conoscenze richieste e

non anche i criteri di valutazione.

Ed infatti, in merito alla selezione, l'avviso recante avvio del procedimento

selettivo si limita a precisare che la stessa "sarà effettuata sulla base del

curriculum formativo e professionale, di una lettera motivazionale e di una

relazione di massimo due cartelle che descriva i principali progetti seguiti

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

dal candidato e di un eventuale colloquio con convocazione, da effettuarsi

a mezzo e-mail".

La circostanza che dall'avviso e dal verbale della commissione di concorso

non emerga alcuna individuazione dei criteri di valutazione, integra una

grave violazione principi generali, aventi rilevanza costituzionale, posti a

salvaguardia della trasparenza, dell'imparzialità e della par condicio dei

candidati che devono presiedere ad ogni procedura concorsuale, attesa la

valenza imperativa dell'art. 12 D.P.R. n. 487/1994, che impone

espressamente la previsione di fissazione dei criteri di massima anche per

la valutazione.

Pertanto, alla luce di quanto suesposto, si ritiene la procedura di selezione

effettuata dalla commissione di valutazione risulta essere palesemente

illegittima per omessa fissazione dei criteri di valutazione.

1B)

II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3

L. N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE -

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL

PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO

DI POTERE PER SVIAMENTO-ECCESSO DI POTERE PER

ARBITRARIETÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA

DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA, SVIAMENTO E

ILLOGICITÀ - INGIUSTIZIA MANIFESTA - ECCESSO DI

POTERE PER STRARIPAMENTO – VIOLAZIONE E FALSA

APPLICAZIONE ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE;

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

Per quanto concerne la motivazione (ribadiamo scarna) offerta dalla

Commissione Esaminatrice, che si è limitata ad indicare solo ed

esclusivamente un punteggio numerico come punto di riferimento

per decretare la valutazione dei titoli del ricorrente, è utile

sottolineare che il legislatore impone l'obbligo di motivare i

punteggi attribuiti.

Occorre allora che il voto numerico sia accompagnato da una

formula descrittiva che evidenzi, sia pur sinteticamente, i pregi ed i

difetti dei titoli in tal modo saldandosi ai parametri di giudizio

fissati ex ante.

A fianco della motivazione del singolo giudizio si pone la necessità

della predeterminazione da parte della Commissione, prima delle

prove, dei criteri generali di valutazione al fine di assicurare

l'omogeneità di trattamento [Consiglio di Stato, Sez. V, n.

2819 del 2010.].

Per la valutazione dei titoli il voto numerico è legittimo solo in caso

di predeterminazione dei criteri. Infatti, sono illegittime e vanno

annullate in parte qua le schede di valutazione dei candidati e la

graduatoria di una selezione pubblica per soli titoli finalizzata alla

formazione di graduatorie di istituto per diversi insegnamenti laddove

non siano stati adeguatamente predeterminati chiari e coerenti criteri

sulla base dei quali effettuare in concreto la successiva valutazione, non

essendo a tal fine sufficiente l'espressione di un giudizio valutativo

tramite semplice attribuzione di un punteggio (nella specie è stato

SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO NAPOLI VIA MELISURGO 4

CASERTA VIA DON BOSCO 27 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007 PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

ordinato all'amministrazione di procedere alla nomina di una

commissione giudicatrice in nuova composizione che, previa

predeterminazione di idonei criteri valutativi, proceda alla rivalutazione

dei titoli artistico professionali del ricorrente e degli altri candidati

controinteressati). (T.A.R. Latina, (Lazio) sez. I, 18/12/2018, n.656).

Il voto numerico è, infatti, un giudizio carente di motivazione,

perché le ragioni di una valutazione negativa e della sua graduazione

concreta possono essere le più disparate.

Sulla base di siffatte premesse secondo la tesi, più volte ribadita dai

giudici di Palazzo Spada, "la questione relativa alla idoneità del

punteggio numerico a soddisfare il requisito della motivazione va

risolta non in astratto, ma in concreto". (Cons. Stato, Sez. VI, n.

2331 del 2003).

Pertanto, l'utilizzo del solo punteggio numerico integra gli estremi di

una sufficiente motivazione qualora i criteri generali di valutazione

degli elaborati concorsuali siano stati predeterminati dalla

Commissione giudicatrice in maniera puntuale e rigorosa e qualora,

comunque, sull'elaborato scritto oggetto di valutazione risultino

apportati segni di correzione e glosse, tali da rendere evidenti gli

elementi fattuali che hanno supportato il giudizio negativo espresso.

Infatti, grazie alla rigidità dei criteri di valutazione predeterminati ed

alle glosse ed ai segni di correzione, può essere agevolmente

ricostruito l'iter logico-valutativo operato dalla Commissione

sull'elaborato dei candidati. Tale impostazione, infatti, richiede una

PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO

CASERTA VIA DON BOSCO 27 NAPOLI VIA MELISURGO 4 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

motivazione che non si limiti al dato numerico proprio in omaggio

alla necessità di fornire al candidato elementi decifrabili ed utili per

comprendere le ragioni di un giudizio negativo operato sul proprio

elaborato. Necessità dettata dalla esigenza di garantire "la possibilità

di un sindacato della ragionevolezza, della coerenza e della logicità

delle stesse valutazioni concorsuali" (Cons. Stato, Sez. VI, n. 659

del 2004).

ISTANZA ISTRUTTORIA

In fase istruttoria si chiede l'esibizione del verbale n.1 del

12.03.2019 mai pervenuto al ricorrente.

ISTANZA DI SOSPENSIVA

ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE

Il fumus boni iuris si evince da quanto dedotto nel presente ricorso. La

sussistenza del periculum è tangibile ed evidente, dal momento che la

comunicazione del mancato conseguimento della misura minima di punti

20 nella valutazione dei titoli avvenuta con prot. 0007559/U il 19.03.2019

comporta l'esclusione dalle prove di colloquio.

Tale esclusione è fondata su presupposti del tutto irragionevoli e

recherebbe danni ingenti al ricorrente. Si chiede pertanto di sospendere i

provvedimenti impugnati anche inaudita altera parte con conseguente

ammissione con del ricorrente al colloquio che si terrà il 27 marzo 2019

P.Q.M.

Voglia l'Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale adito respinta ogni

contraria istanza, disporre l'annullamento dei provvedimenti impugnati

previa sospensiva anche inaudita altera parte, come indicato in epigrafe,

AVV. RENATO LABRIOLA PATROCINANTE PRESSO LE MAGISTRATURE SUPERIORI SPECIALIZZATO IN DIRITTO AMMINISTRATIVO NAPOLI VIA MELISURGO 4 CASERTA VIA DON BOSCO 27 ROMA VIA PISTOIA 6

TEL 0823323786 FAX 0823213007

PEC: avvrenatolabriola@postacertificata-avvocati.it

nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente e comunque connesso. Con riserva di dedurre ulteriormente nel corso di causa e di proporre eventualmente motivi aggiunti di impugnazione. Condannare l' Amministrazione resistente al pagamento delle spese ed onorari a favore del sottoscritto avvocato Antistatario.

Avv. Renato Labriola

LABRIOLA digitalmente da RENATO Data: 2019.03.25

Firmato LABRIOLA RENATO 21:21:50 +01'00'